



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.692 del 30.07.2019

Struttura proponente: P.O. Affari Legali

Oggetto: Approvazione e adozione del nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) e per l'istruzione, definizione e liquidazione dei sinistri.

Proponente il Responsabile P.O. Settore Legale, che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F.to Il Responsabile P.O. Affari Legali
Dott.ssa Cecilia NUNZIATA

...

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Natale Lo Castro

F.to Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano D'Onofrio

Il Responsabile P.O. Affari Legali

PREMESSO

- Che l'art. 27, del D. L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge dalla L. 11.08.2014, n. 114, il cui comma 1-bis prevede che: "A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RC T) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- Che con l'entrata in vigore in data 1 Aprile 2017 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, denominata Legge GELLI- BIANCO, viene dettata la nuova disciplina afferente l'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa RCT/O degli Enti Sanitari ed Aziende sanitarie Pubbliche e private del territorio nazionale ed in particolare l'art. 10 1° comma della legge summenzionata recita: "Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2" •

LETTO

Il documento di Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure che riporta al punto 5 " si conviene sulla opportunità di promuovere iniziative anche di carattere normativo nazionale e regionale finalizzate a consentire l'adozione, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere – universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, di misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il contenimento delle spese connesse al contenzioso, tenendo conto dei seguenti criteri : previsione della non obbligatorietà della conciliazione, quale strumento di composizione stragiudiziale delle

controversie, garanzia di imparzialità, professionalità, celerità delle procedure ed adeguata rappresentatività delle categorie interessate, con la esplicita esclusione della possibilità di utilizzare gli atti acquisiti e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, nell'eventuale successivo giudizio e con la previsione che, in caso di accordo tra le parti, la conciliazione sia definita con un atto negoziale ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.”

- la Raccomandazione del Ministero della Salute Maggio 2011 per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso nelle Aziende sanitarie. (Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità- Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – che prevede al punto 4 la necessità di costituire il Comitato Valutazione Sinistri quale organismo multidisciplinare aziendale finalizzato alla migliore istruzione dei sinistri;

VISTO

che il CVS, Comitato Valutazione Sinistri, è definito secondo la più accreditata letteratura in materia di governance clinica e gestione del rischio, un organismo multidisciplinare finalizzato a:

- Analizzare e gestire il contenzioso stragiudiziale e giudiziale in materia di responsabilità professionale sanitaria, sia che esso sia coperto da garanzia assicurativa RCT/O, sia che esso ne sia privo;
- Minimizzare l'impatto economico del sinistro attraverso l'organizzazione della raccolta di informazioni indispensabili alla sua corretta gestione ;
- Effettuare una pronta valutazione, in presenza di richiesta di risarcimento danni, delle eventuali responsabilità che , qualora non correttamente gestite potrebbero sfociare nel contenzioso giudiziario e dell'impatto economico che esse possono avere;
- Valutare direttamente le tipologie e le entità dei danni (in termini di responsabilità ed impatto economico) arrecati ai pazienti con il coinvolgimento di tutte le professionalità aziendali necessarie per l'analisi dei sinistri (anche in ottica preventiva);
- Gestione dei rapporti tra azienda e consulenti legali e medico legali al fine di ottimizzare i tempi di circolazione dei documenti;
- Contribuire alla definizione della politica di copertura assicurativa aziendale

RITENUTO

che tale organismo è essenziale in considerazione della complessità e delicatezza della materia trattata e richiede un approccio multidisciplinare;

-che è necessario provvedere alla costituzione del Comitato di Valutazione dei Sinistri (CVS) indicandone la composizione ed i nominativi dei componenti;

- che occorre inoltre provvedere all'approvazione, altresì, del documento allegato alla presente delibera e denominato **"Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Valutazione dei Sinistri e per l'istruzione, definizione e liquidazione"** quale sua parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. ed int. e che lo stesso trova risponidenza nel documento di budget,

Propone

Per quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue:

- costituire il C.V.S.- Comitato Valutazione Sinistri dell'AOU FEDERICO II
- approvare il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Valutazione dei Sinistri e per l'istruzione, definizione e liquidazione dei sinistri, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Dare alla presente immediata esecuzione.

F.to Il Responsabile P.O. Affari Legali
Dott.ssa Cecilia NUNZIATA

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Responsabile Affari Legali;

Preso atto che il Responsabile proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e dovuto per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. ed int.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
 - di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. Vincenzo VIGGIANI

Data consegna

SEGRETERIA GENERALE
ALBO PRETORIO E DELIBERAZIONI

si dichiara che la presente delibera:

E' stata affissa all'Albo dell'Azienda, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000,
il.....

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Ilaria DORIO

E' divenuta esecutiva il 30.07.2019

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Ilaria DORIO

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Ilaria DORIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Ilaria DORIO